



Studio Gecla srl stp
Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Spett.li
Clienti – loro sedi

Como, 26 maggio 2020

CIRCOLARE 15/2020: Decreto Rilancio

Gentili Clienti,

il 'Decreto Rilancio' preannunciato dal Premier Conte lo scorso 13 maggio, è diventato il Decreto Legge n. 34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio scorso.

Premettiamo che il provvedimento conta 266 articoli che trattano di vari argomenti, con la presente circolare informativa cerchiamo di illustrare le principali novità di interesse per la generalità dei clienti, significando sin da ora che specifiche procedure o agevolazioni saranno oggetto di apposite informative, una volta emanati i relativi provvedimenti attuativi.

Indennità a favore di lavoratori autonomi e imprenditori

Il DL "Rilancio" all'art. 84, prevede che le diverse indennità previste dal DL 18/2020 (cd. Decreto 'Cura Italia') per marzo, sono estese anche ai mesi di aprile e, in alcuni casi, maggio 2020.

Per il mese di aprile 2020, l'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Per il mese di maggio 2020 l'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L'indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, (art 85 DL 34/2020) nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio che verrà erogata dall'INPS previa istanza. L'indennità spetta se il lavoratore domestico è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e se lo stesso non è convivente con il datore di lavoro.

Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti

L'art. 25 del DL "Rilancio" prevede un contributo a fondo perduto per imprese e professionisti in presenza di un calo del fatturato/corrispettivi, che verrà erogato previa presentazione di apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti.

Il contributo in esame non spetta, in ogni caso:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- agli enti pubblici;
- ai professionisti ordinistici, ossia iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

Condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal mese di gennaio 2019 il contributo spetta comunque, a prescindere dal requisito di cui sopra.

In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta di cui sopra;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nello periodo d'imposta di cui sopra.

In ogni caso, l'ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore:

- a 1.000 euro per le persone fisiche;
- a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

Il D.L. "Rilancio" all'art.28, ha previsto un nuovo credito d'imposta per imprese, professionisti ed enti non commerciali, sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati:

- allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
- all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;

Il credito d'imposta in esame è pari al 60% dell'ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo a condizione che i locatari abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta in commento:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- può essere utilizzato in compensazione (con altre imposte e contributi), successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Il D.L. "Rilancio" all'art. 120, introduce un nuovo credito d'imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 80.000,00 euro, dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 del D.L. rilancio (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema), riconosciuto in relazione agli

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 - cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi, necessari per:

- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici;
- ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Il D.L. "Rilancio" all'art. 125, introduce un nuovo credito d'imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 60.000,00 euro, dai soggetti esercenti arti e professioni e agli enti non commerciali, riconosciuto in relazione alle spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro;
- l'acquisto DPI;
- l'acquisto di detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere, pannelli...

Esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019 e prima rata dell'acconto IRAP 2020

L'art. 24 del DL "Rilancio" prevede, a favore di imprese e lavoratori autonomi, l'esclusione dal versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta;
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo

L'agevolazione compete indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi del 2020 ed è applicabile alle imprese e a lavoratori autonomi che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (vale a dire, nel 2019, per i soggetti "solari"), hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro

Sospensione dei versamenti

L'articolo 126 del D.L. "Rilancio" prevede lo slittamento dei termini di versamento sospesi, al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") e dall'articolo 18 D.L. 23/2020 (Decreto "liquidità"). In particolare, viene sostanzialmente unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi

Proroga della moratoria delle sanzioni e rinvio lotteria degli scontrini

Il D.L. "Rilancio" contiene alcune misure di semplificazione anche in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, tenendo conto delle difficoltà sorte nella distribuzione e attivazione dei registratori telematici a causa dell'emergenza epidemiologica, il decreto:

- proroga di sei mesi la moratoria delle sanzioni per gli esercenti con volume d'affari non superiore a 400.000,00 euro, i quali, pertanto, potranno continuare a trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile per le operazioni effettuate fino al 31.12.2020 (ferma restando la necessità di certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e di annotare i corrispettivi sul relativo registro);
- posticipa dall'1.7.2020 all'1.1.2021 l'avvio della lotteria degli scontrini

Interventi di riqualificazione energetica, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Il DL "Rilancio" prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021 per:

- specifici interventi di riqualificazione energetica;

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 - cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

- interventi di riduzione del rischio sismico;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione del 110%, inoltre:

- deve essere ripartita in 5 rate di pari importo;
- si applica soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Viene prevista, inoltre, la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dell'importo corrispondente alla detrazione per:

- tutti gli interventi agevolati per i quali viene innalzata la detrazione al 110%;
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
- tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti dall'art. 14 del DL 63/2013;
- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all'articolo 1, comma 219, Legge 160/2019;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, co. 1, lett. h) del DPR 917/1986;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16 ter del D.L. 63/2013;

In caso di opzione per la trasformazione delle detrazioni in credito d'imposta, il contribuente potrà utilizzare lo stesso in compensazione (con altri tributi e contributi) sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta deve essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, con la precisazione però che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non potrà essere fruita negli anni successivi e nemmeno essere richiesta a rimborso.

Bonus vacanze

Il D.L. "Rilancio" prevede un'agevolazione fruibile da nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000,00 euro, a fronte di spese sostenute nel secondo semestre 2020 (1 luglio 2020-31 dicembre 2020), fino a un massimo di 500,00 euro (300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone, 150,00 euro per quelli composti da una sola persona), per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive e dai bed & breakfast.

Per beneficiare del credito è espressamente stabilito che il pagamento del servizio debba essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito d'imposta è fruibile:

- per l'80% natura di "sconto sul corrispettivo" da parte del fornitore del servizio turistico, che potrebbe poi utilizzarlo, quale credito d'imposta, in compensazione con i propri debiti tributari e contributivi, salvo facoltà di cederlo a terzi, banche comprese;
- per il restante 20% natura di detrazione IRPEF da scomputare in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Cessione di beni destinati alla gestione dell'emergenza

Il DL "Rilancio" prevede che le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono:

- esenti IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta, sino al 31.12.2020;
- assoggettate ad IVA con aliquota del 5% (Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72), a decorrere dall'1.1.2021.

I prodotti che potranno fruire delle agevolazioni appena descritte sono, principalmente:

- i ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 - cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

- dispenser a muro per disinfettanti;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3.

Sorveglianza sanitaria

Il DL "Rilancio" dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, tutti i datori di lavoro, compresi quelli normalmente non soggetti all'obbligo di nominare il medico competente, siano tenuti ad attuare in azienda la "sorveglianza sanitaria eccezionale" nei confronti dei dipendenti che, per ragioni di salute o di età, sono più a rischio contagio.

Per le aziende normalmente non tenute all'obbligo di nomina del medico competente, sarà possibile nominarne uno temporaneamente o chiedendo l'intervento dei medici dell'INAIL.

Casse integrazioni e assegno ordinario

L'art. 68 del DL "Rilancio", prevede una proroga per gli ammortizzatori sociali COVID-19. In particolare, è stabilito che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23.02.2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane.

E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Confermato che ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.

Cassa in deroga

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (previo accordo sindacale), trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.

Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Congedi indennizzati per dipendenti

L'articolo 72 del DL "Rilancio" interviene sui congedi indennizzati. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per il medesimo periodo e con riferimento a figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In aggiunta a quanto previsto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il limite di età previsto per l'assistenza dei figli non si applica con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa alla prestazione sopra illustrata, i medesimi lavoratori beneficiari possono optare per la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro (2.000 per il personale sanitario pubblico e privato accreditato e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico), da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 05.03.2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Permessi Legge 104/92

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa previsti per l'assistenza a portatori di handicap, già incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, è ulteriormente aumentato di altre 12 giornate per i mesi di maggio e giugno.

Sospensione procedure di licenziamento

A decorrere dal 17.03.2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Lavoro agile

L'art. 90 del DL "Rilancio" prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. La prestazione di lavoro può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro

Contratti a termine

Per favorire la ripresa delle attività lavorative, l'art. 93 del DL "Rilancio" dispone che è possibile rinnovare o prorogare fino al 30.08.2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23.02.2020 anche in assenza delle condizioni previste dalla relativa disciplina.

DURC

I Durc in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità sino al 15 giugno 2020 grazie all'art. 81 del DL "Rilancio".

Sospensione dei pignoramenti Agenzia riscossione su stipendi e pensioni

A norma dell'art. 152 del DL "Rilancio", nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi. Il terzo pignorato rende le somme sottoposte al vincolo di indisponibilità al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione, fermo restando gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020.

Significhiamo che i suddetti interventi necessitano in gran parte di specifici provvedimenti attuativi che verranno emanati nelle prossime settimane.

Rimaniamo a completa disposizione per ogni chiarimento o approfondimento dovesse necessitare.

Con i migliori saluti

Dott.ssa Alessandra Lazzati

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropec.it